

XI LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 242 del 24 settembre 2020

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**CALIFANO - LEONORI - BATTISTI - DI BIASE - MATTIA - GRIPPO
- TIDEI - BONAFONI - LOMBARDI - BLASI - PERNARELLA -
CORRADO - COLOSIMO - CARTAGINESE - CORROTTI - DE
PAOLIS - VINCENZI - MINNUCCI - LENA - FORTE - LA PENNA -
PATANE' - PANUNZI - QUADRANA**

***DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE DONNE AFFETTE DA
ENDOMETRIOSI E PROMOZIONE DI TECNOLOGIE INNOVATIVE.
ENDOMETRIOSI 4.0***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV – I – IX - XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Consigliere Michela Califano

Proposta di legge regionale concernente:

“Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi e promozione di tecnologie innovative. Endometriosi 4.0”

Di iniziativa del consigliere Michela Califano

Michela Califano

Marta Leonori
Marta Leonori

Sara Battisti
Sara Battisti

Michela Di Biase
Michela Di Biase

Eleonora Mattia
Eleonora Mattia

Valentina Grippo
Valentina Grippo

Marietta Tidei
Marietta Tidei

Marta Bonafoni
Marta Bonafoni

Roberta Lombardi
Roberta Lombardi

Valentina Corrado
Valentina Corrado

Gaia Pernarella
Gaia Pernarella

GINO DE PAOLIS
GINO DE PAOLIS

Chiara Colosimo
Chiara Colosimo

Laura Cartagine
Laura Cartagine

Laura Corrotti
Laura Corrotti

MARCO VINCENZI
MARCO VINCENZI

PAOLO PATANE'
PAOLO PATANE'

E. FORTI
E. FORTI

LA PENNA
LA PENNA

AMORIO
AMORIO

QUADRANT
QUADRANT

RELAZIONE

La presente proposta di legge intende favorire la prevenzione e, quindi, la diagnosi precoce, nonché il miglioramento delle cure e la ricerca di una patologia femminile preoccupante e, purtroppo, molto diffusa: l'endometriosi.

L'endometriosi è una malattia ginecologica cronica molto grave, che colpisce le donne più frequentemente in età fertile (il 7-10% fin dall'adolescenza). Sono affette circa 150 milioni di donne al mondo; se ne contano 3 milioni solo in Italia, di cui oltre 700.000 solo nel Lazio. Tale patologia ha effetti psico-fisici debilitanti per la donna: causa sanguinamenti interni, infiammazioni croniche, affaticamento cronico, tessuto cicatriziale e aderenze, talvolta, così gravi, da provocarle infertilità. Si stima che dal 30% al 40% dei casi di infertilità femminile sia dovuta a endometriosi.

Tra i sintomi principali si registrano: dolore pelvico cronico, soprattutto durante il ciclo mestruale, dolore ovarico intermestruale, dolore all'evacuazione, dolore durante e dopo il rapporto sessuale. Insomma, una condizione di salute che pregiudica fortemente la vita della donna affetta in toto: rapporti sociali, vita di coppia, sfera lavorativa.

Tutto questo trova riscontro nello studio europeo "*All Party Parliamentary Group on Endometriosis*", che, tra il 2004 e il 2005, ha raccolto interviste di 7.025 donne, di età media compresa nei 32 anni, in 52 nazioni diverse del mondo. Il 73% delle donne intervistate ha dichiarato di non essere in grado di svolgere attività quotidiane a causa della malattia, mentre il 35% ha dichiarato che l'endometriosi ha condizionato negativamente il proprio rapporto di coppia, causandone in molti casi la rottura. A ciò si aggiunge la vita lavorativa, che risente profondamente delle conseguenze della malattia, perché questa comporta una perdita di produttività, frequenti assenze e/o una riduzione dell'orario di lavoro, fino ad arrivare, in alcuni casi, alla perdita del lavoro stesso. Non a caso, la maggior parte delle donne vede negativamente condizionata la propria vita lavorativa, lamentando in particolare problemi legati alla difficoltà di parlare della propria malattia al datore di lavoro, uomo o donna che sia.

I racconti di donne che testimoniano la drammaticità di questa condizione di vita sono tanti. E da questi è possibile evincere che le pesanti conseguenze dell'endometriosi colpiscono le donne non solo sul versante fisico, ma anche e soprattutto su quello emotivo e psicologico.

Nonostante siano evidenti gli effetti invalidanti di questa malattia cronica, l'endometriosi **non** è attualmente compresa nelle tabelle ministeriali dell'**invalidità civile**.

Tuttavia, è riconosciuta a tutti gli effetti come **malattia sociale**, che dà diritto all'esenzione dal costo delle prestazioni di assistenza sanitaria.

Purtroppo, un enorme problema legato all'endometriosi è la **diagnosi tardiva**. Si stima che, dalla prima comparsa dei sintomi, i tempi medi di diagnosi si aggirano intorno ai 10 anni, col rischio che, per molti anni, le donne affette da endometriosi sono costrette a convivere con una malattia sconosciuta, ritrovandosi in seguito a dover lottare con uno stato di salute notevolmente peggiorato.

Il 19 aprile del 2004 duecentosessantasei membri del Parlamento europeo hanno firmato la "*Written Declaration on Endometriosis*", una dichiarazione in cui sono stati messi in evidenza il grandissimo impatto sociale ed economico della malattia sulla popolazione femminile e la scarsissima conoscenza della stessa non solo tra le pazienti, ma anche tra i medici, con conseguenti ritardi nella diagnosi e nella scelta di una terapia adeguata. Il documento contempla, inoltre, inviti affinché i governi degli Stati membri e la Commissione europea diffondano consapevolezza sull'endometriosi, inserendola nei programmi di prevenzione per la salute pubblica.

A fronte di ciò, tale proposta di legge pone in essere interventi che si propongono di affrontare da vicino tale problematica, attraverso l'utilizzo di **tecnologie innovative** (da qui "Endometriosi 4.0") per porre al centro il benessere psico-fisico della donna.

Questa è la **prima** legge regionale **nel Lazio** per l'endometriosi ed è articolata come segue:

L'**articolo 1** definisce la finalità di promozione della conoscenza della malattia e dei suoi effetti in ambito sanitario, sociale, familiare e lavorativo, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative e individua l'oggetto della proposta di legge.

L'**articolo 2** istituisce il Registro regionale elettronico dell'endometriosi (REE) finalizzato alla raccolta e all'analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia, anche mediante

l'utilizzo di tecnologie innovative; è specificato cosa rileva il REE, come viene implementato e cioè attraverso la trasmissione, da parte dei soggetti pubblici e privati del Servizio sanitario regionale che hanno in carico pazienti affette da endometriosi, dei dati epidemiologici di interesse, nonché dei dati provenienti dalla piattaforma digitale dell'endometriosi.

L'**articolo 3** demanda ad un regolamento regionale l'individuazione dei tipi di dati sensibili, delle operazioni eseguibili, delle specifiche finalità perseguite dal REE, del titolare del trattamento, dei soggetti che possono accedere allo stesso e dei dati che possono conoscere, nonché delle modalità di utilizzo dei dati disponibili sulla piattaforma digitale.

L'**articolo 4** prevede la promozione della piattaforma digitale dell'endometriosi, che possa consentire alle pazienti e ai ricercatori di implementare la raccolta e l'analisi indipendente e controllata dei dati, compresi quelli rappresentativi dei bisogni delle pazienti, per indirizzare al meglio i percorsi di ricerca.

L'**articolo 5** prevede la Rete regionale dell'endometriosi per la prevenzione, la diagnosi e la cura della patologia e, a tal fine, dispone che la Regione individui, secondo il modello *hub and spoke*: un centro di coordinamento presso il dipartimento competente di uno degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) del Lazio, che garantisca, tra l'altro, l'identificazione tempestiva del migliore percorso clinico assistenziale per le pazienti affette da endometriosi; centri di riferimento regionali e unità funzionali multidisciplinari integrate presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere. È affidata alla Giunta regionale la definizione delle linee guida che garantiscano l'operatività della Rete regionale.

L'**articolo 6** è dedicato alla formazione specifica del personale del servizio sanitario regionale, con particolare riguardo all'uso delle nuove tecnologie, quali la teledidattica, la videochirurgia, la telechirurgia robotica e la telecooperazione sanitaria.

L'**articolo 7** istituisce, presso l'assessorato regionale competente in materia di sanità, il Comitato tecnico-scientifico regionale dell'endometriosi, di cui stabilisce la composizione e i compiti.

L'**articolo 8** promuove l'utilizzo di tecnologie innovative quali strumenti di supporto in favore delle adolescenti in modo da favorire la loro consapevolezza sui sintomi dell'endometriosi, e fornire loro risposte precoci sugli stessi.

Gli **articoli 9 e 10** riguardano rispettivamente le iniziative di sensibilizzazione sull'endometriosi in occasione della giornata mondiale sull'endometriosi e la Settimana regionale dell'endometriosi, in occasione della quale la Regione promuove e realizza campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte in particolare alle scuole secondarie di primo e secondo grado; iniziative per la raccolta e la condivisione del patrimonio informativo in materia di endometriosi; nonché forme di sponsorizzazione, partnership con organizzazioni sportive, la partecipazione di personaggi di pubblica notorietà e la collaborazione con partner privati per favorire la più ampia informazione e sensibilizzazione sulle problematiche relative all'endometriosi

L'**articolo 12** prevede l'istituzione di un'apposita voce di spesa nell'ambito della missione 12 per l'attuazione delle iniziative di informazione e sensibilizzazione, da realizzare in occasione della giornata mondiale e della Settimana regionale dell'endometriosi, mentre per le altre disposizioni prevede che siano attuate a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del servizio sanitario regionale.

L'**articolo 11** prevede il riconoscimento e la valorizzazione degli enti del Terzo settore e, a tal fine, promuove la partecipazione degli stessi alle attività del REE e alle iniziative di informazione e sensibilizzazione previste dalla proposta di legge.

L'**articolo 13**, infine, introduce la clausola di salvaguardia delle previsioni del piano di rientro relativo alla riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio sanitario regionale.

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione riconosce la rilevanza sociale dell'endometriosi e promuove la conoscenza della malattia e dei suoi effetti in ambito sanitario, sociale, familiare e lavorativo, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative, al fine di agevolare la prevenzione, la diagnosi precoce, il miglioramento delle cure, nonché la ricerca.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge:

- a) istituisce il registro regionale elettronico dell'endometriosi (REE) per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia;
- b) promuove la realizzazione della piattaforma digitale dell'endometriosi, al fine raccogliere e condividere la più ampia quantità del patrimonio informativo in materia;
- c) promuove la Rete regionale dell'endometriosi per la prevenzione, la diagnosi e la cura della patologia;
- d) promuove la formazione degli operatori sanitari e sociali attraverso tecnologie avanzate;
- e) istituisce il Comitato tecnico-scientifico regionale dell'endometriosi;
- f) promuove l'utilizzo di tecnologie innovative per favorire l'informazione delle adolescenti;
- g) istituisce la Settimana regionale dell'endometriosi.

Art. 2

(Registro regionale elettronico dell'endometriosi)

1. La Regione, nel rispetto della normativa europea e statale in materia di protezione dei dati personali e in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, con legge 17 dicembre 2012, n. 221, istituisce presso il dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario regionale, di seguito denominato DEP Lazio, il Registro regionale elettronico dell'endometriosi (REE), per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia, in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 (Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie) e mediante l'utilizzo di tecnologie innovative.

2. Il REE garantisce un sistema attivo e dinamico di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici finalizzato a caratterizzare e rendere omogeneo e definito il percorso epidemiologico, a determinare una precisa stima dell'incidenza e della prevalenza della malattia, a inquadrare clinicamente le donne che ne sono affette e a rilevare le problematiche e le eventuali complicanze.

3. Il REE rileva in particolare:

- a) le modalità di accertamento diagnostico della malattia;
- b) i trattamenti e gli interventi sanitari conseguiti;
- c) la qualità delle cure prestate;
- d) le conseguenze della malattia in termini funzionali;
- e) le conseguenze della malattia sulla qualità della vita personale, sociale e lavorativa.

4. I soggetti pubblici e privati del Servizio sanitario regionale, anche accreditati con lo stesso, che hanno in carico pazienti affette da endometriosi, sono tenuti a collaborare alla raccolta e all'aggiornamento dei dati epidemiologici di interesse, di cui al comma 2, e a trasmetterli al DEP Lazio, nel rispetto delle disposizioni europee e statali in materia e secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 3.

5. Il REE, per le finalità di cui al comma 2, è implementato anche dai dati provenienti dalla piattaforma digitale dell'endometriosi di cui all'articolo 4.

Art. 3

(Regolamento della tenuta del REE)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta apposito regolamento, in conformità alle disposizioni europee e nazionali in materia, per individuare i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite dal Registro, il titolare del trattamento del Registro, i soggetti che possono accedere allo stesso e i dati che possono conoscere, le modalità di utilizzo dei dati disponibili sulla piattaforma digitale dell'endometriosi di cui all'articolo 4, le misure per la sicurezza e la custodia dei dati, nonché le modalità di trasmissione degli stessi da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 4.
2. Le disposizioni del regolamento di cui al presente articolo e il trattamento effettuato nell'ambito del Registro si conformano, in ogni caso, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e, in particolare, ai principi previsti all'articolo 5 del medesimo regolamento, nonché alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche.

Art. 4

(Promozione della piattaforma digitale dell'endometriosi)

1. La Regione promuove la realizzazione della piattaforma digitale dell'endometriosi, di seguito denominata piattaforma, per raccogliere e condividere la più ampia quantità di patrimonio informativo e conoscitivo in materia in possesso delle pazienti, dei ricercatori, dei medici e degli specialisti che formano la *smart community* dell'endometriosi. In particolare, la piattaforma consente alle pazienti e ai ricercatori di implementare la raccolta e l'analisi indipendente e controllata dei dati, compresi quelli rappresentativi dei bisogni delle pazienti, per indirizzare al meglio i percorsi di ricerca.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta apposito regolamento, con il quale individua le modalità di accesso alla piattaforma, i soggetti che possono accedere alla stessa, nonché le modalità di trasmissione dei dati, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 e, in particolare, dei principi previsti all'articolo 5 del medesimo regolamento, nonché alle disposizioni del d.lgs. 196/2003.
3. Per la realizzazione della piattaforma la Giunta regionale, con propria deliberazione, può promuovere progetti da finanziare senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5
(Rete regionale dell'endometriosi)

1. La Regione, al fine di erogare elevati livelli di assistenza attraverso la valorizzazione e l'ottimizzazione delle risorse disponibili e assicurare un'uniforme accessibilità al luogo di cura maggiormente appropriato, sulla base delle condizioni cliniche delle pazienti affette da endometriosi, promuove la Rete regionale dell'endometriosi, per la prevenzione, la diagnosi e la cura della patologia. Individua, a tal fine, secondo il modello *hub and spoke*:

- a) un centro di coordinamento presso il dipartimento competente di uno degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) del Lazio, che garantisca, tra l'altro, l'identificazione tempestiva del migliore percorso clinico assistenziale per le pazienti affette da endometriosi;
- b) centri di riferimento regionali;
- c) unità funzionali multidisciplinari integrate presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere.

2. I centri di riferimento regionali e le unità funzionali di cui al comma 1, lettere b) e c) sono affidati a personale medico, ostetrico ed infermieristico con comprovata professionalità ed esperienza nel trattamento della patologia.

3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, avvalendosi del Comitato tecnico-scientifico regionale dell'endometriosi di cui all'articolo 7, linee guida per garantire l'operatività della Rete regionale dell'endometriosi e, in particolare:

- a) il collegamento tra le università, i centri di riferimento regionali e le unità funzionali di cui al comma 1, lettere b) e c);
- b) la predisposizione e l'implementazione di protocolli operativi e raccomandazioni cliniche;
- c) la definizione e la verifica dell'applicazione dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali per la patologia endometriosica grave;
- d) l'integrazione e il coordinamento con le reti specialistiche delle altre Regioni.

Art. 6
(Formazione)

1. La Regione, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di formazione ed aggiornamento del personale del servizio sanitario regionale, provvede ad individuare specifici interventi formativi sull'endometriosi, con particolare riguardo all'uso delle nuove tecnologie, quali la teledidattica, la videochirurgia, la telechirurgia robotica e la telecooperazione sanitaria.
2. Gli interventi formativi di cui al comma 1 sono destinati ai medici specialisti, al personale medico, ostetrico e infermieristico, operanti presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e i consultori familiari, ai medici di medicina generale, ai volontari degli enti del Terzo settore che si occupano di endometriosi.



Art. 7

(Comitato tecnico-scientifico regionale dell'endometriosi)

1. È istituito, presso l'assessorato regionale competente in materia di sanità, il Comitato tecnico-scientifico regionale dell'endometriosi, di seguito denominato Comitato tecnico-scientifico, che si riunisce ogni sei mesi.
2. Il Comitato tecnico-scientifico è costituito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:
 - a) il direttore del DEP Lazio con funzioni di coordinatore;
 - b) i direttori generali delle aziende sanitarie locali o loro delegati;
 - c) due direttori o loro delegati degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) del Lazio, previa intesa con l'amministrazione di appartenenza;
 - d) quattro rappresentanti di comprovata esperienza, due dei quali anche a livello internazionale, in materia di endometriosi per ogni specialità medico-chirurgica interessata nel percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare;
 - e) due rappresentanti, di cui uno ospedaliero e uno universitario, per la specialità di ostetricia e ginecologia;
 - f) un componente delegato dalle associazioni di tutela dei diritti del malato;
 - g) due rappresentanti, designati dalle direzioni regionali del Lazio dell'INPS e dell'INAIL, previo accordo con l'amministrazione di appartenenza;
 - h) un rappresentante, competente in materia di lavoro, scelto tra i dirigenti regionali.
3. Alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico possono partecipare:
 - a) tre rappresentanti designati dagli enti del Terzo settore che si occupano di endometriosi;
 - b) un rappresentante della Consulta femminile regionale per le pari opportunità.
4. I componenti del Comitato tecnico-scientifico di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h) restano in carica tre anni salvo rinnovo.
5. Il Comitato svolge le seguenti attività:
 - a) suggerisce apposite linee guida per il percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare, sulla base della Evidence based medicine (EBM), e per il follow-up delle pazienti affette da endometriosi;
 - b) analizza i dati del REE di cui all'articolo 2 e redige una relazione annuale sul monitoraggio dell'endometriosi;
 - c) collabora con il DEP nell'individuazione e nella promozione di azioni e iniziative per la prevenzione delle complicanze dell'endometriosi, in particolare nei luoghi di lavoro;
 - d) analizza e coordina i dati della piattaforma digitale dell'endometriosi, al fine di descrivere un quadro complessivo della malattia e di migliorare gli interventi relativi alla diagnosi e alle terapie;
 - e) elabora programmi per la formazione e l'aggiornamento dei medici e per l'informazione delle pazienti;
 - f) propone campagne di sensibilizzazione ed educazione sanitaria, anche nelle scuole;
 - g) individua azioni e iniziative per la prevenzione delle complicanze dell'endometriosi.
6. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, o di gettoni di presenza.



Art. 8
(Endometriosi e adolescenti)

1. La Regione, al fine di ottimizzare le iniziative di educazione sanitaria e di informazione rivolta alle adolescenti, nonché di migliorare la qualità della diagnosi, consentendo al contempo una gestione dei dati in tempo reale, promuove l'utilizzo di tecnologie innovative quali strumenti di supporto in favore della popolazione adolescenziale, che favoriscano la consapevolezza sui sintomi dell'endometriosi, fornendo risposte precoci sugli stessi ed una prevenzione secondaria della patologia.

Art. 9

(Iniziative in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull'endometriosi)

- 1.** In occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull'endometriosi, che si celebra, annualmente, nel mese di marzo, sono promosse, nel territorio della Regione, iniziative di sensibilizzazione sull'endometriosi ed è reso pubblico lo stato di realizzazione e il programma delle iniziative complessivamente previste per il contrasto della malattia.

Art. 10
(Settimana regionale dell'endometriosi)

1. È istituita la Settimana regionale dell'endometriosi, in occasione della quale la Regione promuove e realizza:
 - a) campagne di informazione e sensibilizzazione riguardanti le problematiche relative all'endometriosi, rivolte in particolare alle scuole secondarie di primo e secondo grado, alle istituzioni formative di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale), agli operatori sanitari e sociali;
 - b) iniziative, rivolte in particolare alle giovani donne, che favoriscano la raccolta e la condivisione del patrimonio informativo in materia di endometriosi, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 e, in particolare, dei principi previsti all'articolo 5 del medesimo regolamento, nonché alle disposizioni del d.lgs. 196/2003;
 - c) forme di sponsorizzazione, partnership con organizzazioni sportive, la partecipazione di personaggi di pubblica notorietà, la collaborazione con partner privati, per favorire la più ampia informazione e sensibilizzazione sulle problematiche relative all'endometriosi.
2. Le campagne di cui al comma 1, lettera a) sono dirette a promuovere una più diffusa conoscenza dei sintomi della malattia, a favorire una diagnosi precoce e corretta della stessa e a prevenire l'infertilità ad essa correlata.
3. La Settimana regionale dell'endometriosi è organizzata su proposta del Comitato tecnico-scientifico e in stretta collaborazione con gli enti del Terzo settore che si occupano di endometriosi e con il coinvolgimento di medici e dei consultori familiari.
4. Gli enti locali possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, le iniziative di cui al comma 1.

Art. 11

(Riconoscimento dell'apporto degli enti del Terzo settore)

1. La Regione riconosce e valorizza la rilevanza sociale dell'apporto degli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che si occupano dell'endometriosi sul territorio regionale, con la finalità di fornire solidarietà e sostegno alle donne che ne sono affette. A tal fine, promuove forme di partecipazione degli stessi alle attività del REE, alle iniziative di cui all'articolo 9 e alla Settimana regionale dell'endometriosi.

Art. 12

(Disposizione finanziaria. Clausola di invarianza finanziaria)

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 è disposta l'istituzione di un'apposita voce di spesa nel programma ... " " della missione 12 " ", titolo 1 " ", alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 8 sono attuate a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del servizio sanitario regionale.

Art. 13
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge non possono essere applicate o interpretate in contrasto con le previsioni del piano di rientro di cui all'articolo 2, comma 88, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010) e successive modifiche.